



COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 7 data 24/01/2008

Oggetto: PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI – PRESA D'ATTO DEL PARERE RESO DAL SERVIZIO ANCITEL IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 28 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

L'anno duemilaotto nel giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 09,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Jesi (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 1130 del 11/01/2008.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Aguzzi Bruna	si	13	Montecarotto	Brega Mirco	si
13	Apiro	Scortichini Antonio	si	13	Monte Roberto	Trillini Michele	si
13	Belvedere O.	Roncarelli Stella delegata	si	13	Morro d'Alba	Roncarelli Stella delegata	si
17	Castellbellino		no	13	Poggio S.Marcello		no
17	Castelplanio	Pittori Luciano	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora		no
17	Cupramontana		no	13	San Marcello	Cioccolanti Igitio	si
17	Filottrano		no	13	San Paolo di Jesi	Barcaglioni Sandro	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova		no
13	Mergo	Bucciarelli Manolo delegato	si	13	Staffolo		no
13	Monsano	Roncarelli Stella	si				

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - PRESA D'ATTO DEL PARERE RESO DAL SERVIZIO ANCITEL IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 28 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

IL COMITATO DEI SINDACI

Richiamate le deliberazioni del Comitato dei Sindaci:

- n. 15 del 20 aprile 2007 contenente la ricognizione delle adesioni alla costituenda Azienda Consortile per la gestione dei servizi sociali
- n. 37 dell'11 dicembre 2007 con la quale è stata formalizzata la richiesta al Comune capofila di Jesi di prorogare, limitatamente al il semestre gennaio/giugno 2008, i rapporti contrattuali relativi a servizi gestiti in forma associata tra le municipalità dell'Ambito Territoriale IX, nelle more della nomina degli organi statutari dell'Azienda;

Visto l'art. 2 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) in base al quale:

«Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 (consorzi), 32 (unioni di Comuni) e 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni) del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1 aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali »

Considerato necessario acquisire tempestivi chiarimenti in ordine alla compatibilità del percorso intrapreso per la costituzione dell'Azienda rispetto alla normativa sopravvenuta, in relazione al fatto che:

- a. non tutti i Comuni dell'Ambito hanno, per il momento, aderito al progetto costitutivo dell'Azienda Consortile (ragione per la quale si potrebbe verificare, a regime, la temporanea coesistenza dell'Azienda con l'Ambito Territoriale)
- b. non esiste legislazione regionale che preveda la costituzione obbligatoria di consorzi per la gestione dei servizi sociali (nè, d'altro

canto, esiste alcuna disciplina legislativa regionale in tema di Ambiti Territoriali Sociali).

Atteso che in data 3 gennaio 2008 il Dirigente dei Servizi per la Persona e la Famiglia del Comune di Jesi ha inoltrato due quesiti, di contenuto analogo, rispettivamente alla Regione Marche e all'Ancitel;

Preso atto che in data 15 gennaio 2008 è pervenuta la risposta del Servizio Ancitel (in allegato);

Udito l'intervento dell'Assessore Bruna Aguzzi (Comune di Jesi) la quale riferisce di aver contattato la Regione per sollecitare la risposta da parte della Regione Marche;

Preso atto, altresì, del contenuto della nota dell'Assessore regionale ai Servizi Sociali Marco Amagliani in data 27 dicembre 2007 prot. 12851 contenente l'impegno a:

- trovare soluzioni idonee al rafforzamento dell'Ambito Territoriale sociale e all'eventuale ridisegno dell'assetto istituzionale complessivo tenendo conto delle esperienze avviate nell'intero territorio marchigiano;

- avviare l'iter tecnico e politico di confronto per la stesura della nuova legge regionale di riordino del sistema delle politiche sociali in grado di dare ulteriore stabilità al sistema

- avviare un tavolo tecnico e politico di confronto per l'individuazione di modalità efficaci di incentivazione economica alla gestione integrata dei servizi a livello di ambito sociale

Ravvisata l'opportunità di riservarsi una valutazione complessiva della problematica alla luce del parere che sarà espresso della Regione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di prendere atto del parere reso dal Servizio Ancitel in data 15 gennaio 2008 in ordine alla compatibilità del percorso costitutivo dell'Azienda consortile per la gestione dei servizi sociali, rispetto all'art. 2 comma 28 della Legge Finanziaria 2008.

2) di riservarsi, a seguito dell'acquisizione del parere della Regione, una valutazione complessiva della problematica inerente la compatibilità.

ANCI RISPONDE

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

Data	Area Tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
03.01.2008	ORGANI ISTITUZIONALI	COMUNI ASSOCIAZIONI CONSORZI LIMITI	L. n. 244 del 2007
Quesito			

La Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ha previsto l'istituzione, da parte delle Regioni, di Ambiti Territoriali Sociali (art. 8 comma 3 lettera a).

Nella Regione Marche, l'attuazione della citata Legge-quadro è stata garantita tramite l'emanazione di deliberazioni, adottate, a seconda dei casi, dal Consiglio e dalla Giunta Regionale.

Nell'anno 2006, sulla scorta dell'esperienza maturata nel periodo di un quinquennio, la Regione ha approvato le Linee guida per la riorganizzazione istituzionale degli Ambiti Territoriali.

Tale provvedimento (adottato con deliberazione della Giunta Regionale) costituisce un atto di indirizzo rivolto ai Comuni appartenenti agli Ambiti affinché, nella loro autonomia, individuino una modalità organizzativa per la gestione associata dei servizi sociali, comunque all'interno della gamma di opzioni previste dal D.Lvo 267/2000, ovvero :

Convenzione intercomunale
Accordo di programma
Consorzio
Azienda consortile
Unione dei Comuni

Questa Amministrazione, unitamente ad altre municipalità dell'Ambito (17 su un totale di 21 Comuni), ha deciso di avviare la procedura per la costituzione di un'Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 113 bis comma 1 lettera b del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

In particolare le 17 municipalità interessate hanno già approvato lo Statuto dell'Azienda, mentre risulta attualmente in fase di nomina il Consiglio di Amministrazione.

Con la presente si vuol sapere se la costituzione della citata Azienda Consortile è compatibile con l'art. 2 comma 28 della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244 (*), in relazione al fatto che:

a.non tutti i Comuni dell'Ambito hanno, per il momento, aderito al progetto costitutivo (ragione per la quale si potrebbe verificare, a regime, la temporanea coesistenza dell'Azienda Consortile con l'Ambito Territoriale)

b.non esiste legislazione regionale che preveda la costituzione di consorzi per la gestione dei servizi sociali (nè, d'altro canto, esiste alcuna disciplina legislativa regionale in tema di Ambiti Territoriali Sociali).

(*) «Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 (consorzi), 32 (unioni di Comuni) e 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni) del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1 aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali » (Finanziaria 2008)

Risposta

La nuova disposizione in materia di forme associative comunali stabilita dall'art. 2, comma 28, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad "una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267".

La gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali che costituiscono un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 114 del citato T.U., è la finalità dei consorzi previsti dall'art. 31 del citato T.U. per i quali la legge n. 244/2007 consente l'adesione ad un'unica di tali forme associative.

L'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni in ambiti territoriali ottimali per iniziativa delle Regioni è prevista e regolata dall'art. 33 del T.U.E.L., da tenere in considerazione per quanto rappresentato da codesto Comune, essendo anche per tale forma ammessa l'applicazione della norma in esame.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i consorzi di a.t.o. per l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti e la stessa non si applica ai consorzi "istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali". L'esistenza di tali condizioni consente il mantenimento delle forme associative così costituite e le escludono dal computo ai fini della nuova istituzione o della conservazione di una forma unica associativa. La loro assenza determina, a nostro avviso, l'obbligo di osservanza della norma.

Codesto Comune richiama a tale riguardo l'art. 113-bis del T.U.E.L. che prevedeva la possibilità di affidare la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ad aziende speciali, anche consortili. Il predetto articolo non stabiliva disposizioni a carattere istitutivo di forme associative obbligatorie ed è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 13-27 luglio 2006, n. 272, con la quale venne rilevato che per i servizi suddetti gli enti locali potevano disporre liberamente le forme organizzative con i loro statuti, ai sensi dell'art. 6 del ricordato T.U., senza vincoli o prescrizioni legislative.

Il riferimento agli ambiti territoriali sociali previsti dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, non determina direttamente l'istituzione o rende obbligatorio per legge statale o regionale il Consorzio-azienda al quale è fatto riferimento.

Il provvedimento adottato con deliberazione della Giunta Regionale sotto forma di atto d'indirizzo rivolto ai comuni appartenenti agli ambiti territoriali sociali affinché, nella loro autonomia, individuino le modalità associative per la gestione dei servizi negli stessi compresi, non ha il carattere di legge regionale istitutiva obbligatoria dei consorzi, alla quale fa riferimento l'ultimo periodo del comma 28. I contenuti del provvedimento regionale, a Voi noti, eventualmente adeguati alla situazione conseguente alla nuova disposizione in esame, potrebbero consentire la costituzione di una forma associativa corrispondente a quelle cui fa riferimento l'art. 33 del T.U. che, in assenza di altre allo stesso riferibili (i consorzi di ATO del servizio idrico integrato e della gestione rifiuti sono esclusi), può consentire il superamento delle difficoltà che la nuova disposizione ha determinato.

Il comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 si esprime in termini tassativi, la cui applicazione presenterà in diversi casi difficoltà difficilmente superabili e non lascia possibilità interpretative che consentano di dare sicuro sostegno a situazioni per le quali non ricorrono le condizioni con lo stesso stabilite.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
BRUNA AGUZZI

IL SEGRETARIO
MAURO TORELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
